

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI CANI

Il Municipio di Lema,

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOC);
- l'art. 4 e 4a della Legge sui cani del 19.02.2008, stato 01.01.2026 (LCani);
- il Regolamento sui cani del 30 dicembre 2025 (RCani);
- la direttiva dell'Ufficio del veterinario cantonale del 01.01.2026 concernente la riscossione della tassa sui cani;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA:

1. dati di riferimento per l'emissione della tassa sui cani

I dati alla base della tassazione annuale dei cani sono registrati nell'anagrafe canina ufficiale (banca dati AMICUS SA).

2. Assoggettamento alla tassa

2.1 Proprietari assoggettati alla tassa

Per ogni cane detenuto tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza.

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione del pagamento della tassa (art. 5 RCani e art. 4 cpv. 4 LCani).

2.2 Nuovi cani nati nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani nati sul territorio comunale, salvo i cani nati dopo il 1° ottobre (vedi punto 4.1).

2.3 Cani introdotti nel corso dell'anno

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani arrivati sul territorio comunale. Si tratterà di cani provenienti da altri comuni, da altri cantoni o dall'estero.

La tassa è dovuta una sola volta: il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

2.4 Cambiamento di proprietà del cane

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta: il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

2.5 Rimborsi

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (art. 5a RCani) il proprietario può chiedere, al Comune dove avesse già pagato la tassa, il rimborso della stessa.



Comune di Lema

Via Alice Meyer 8, 6986 Novaggio

2.6 Altri esoneri

La competenza di introdurre esoneri al pagamento della tassa sui cani, ad esempio per cani di utilità, di servizio o per enti ed associazioni di interesse pubblico, è del Consiglio di Stato. L'attuale Regolamento sui cani non prevede esoneri, salvo quelli indicati al punto 2.1. Infatti, le esperienze raccolte negli anni scorsi a livello cantonale hanno dimostrato che l'introduzione di eccezioni risulta di difficile applicazione e non garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.

3. Determinazione dell'importo e registrazione contabile

3.1 Competenze nel fissare l'importo della tassa e fissazione della stessa

Il Municipio stabilisce mediante la presente ordinanza municipale (art. 4 cpv. 1 Regolamento sui cani) l'importo della tassa.

La tassa annuale viene fissata in **CHF 100.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina (AMICUS) con residenza nel Comune di Lema (art. 4 cpv. 2 Legge sui cani). L'importo fissato comprende la quota parte spettante al Cantone (art. 4a Legge sui cani).

3.2 Quota parte per Comune e Cantone

Il Comune deve riversare al Cantone, tramite l'Ufficio del veterinario cantonale "UVC", una quota parte di CHF 65.00 per cane (art. 4a Legge sui cani). Per la quota parte cantonale non sono previste tasse pro tempore.

4. Calendario di fatturazione

4.1 Scadenze

Per uniformare le attività dei Comuni e limitare il lavoro amministrativo dovuto ai cambiamenti di domicilio di proprietari di cani, viene definito il seguente calendario di fatturazione:

- scaricamento dei dati dalla banca dati AMICUS: entro il 15 gennaio
- fatturazione tassa annuale sui cani: entro fine giugno
- fatturazione nuovi cani: più volte nel corso dell'anno

La fatturazione deve riferirsi ai cani nati prima del 30 settembre compreso, in quanto gli animali nati dopo il 1° ottobre non sono soggetti a tassa per l'anno di nascita. Anche in questo caso non sono previsti sconti di tassa a dipendenza della data di entrata in possesso del cane.

4.2 Recupero delle tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e dovrà segnalare il caso all'"UVC" per quanto di sua competenza.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

Pubblicata all'albo comunale giovedì 29 gennaio 2026. Contro la presente ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Andrea Pozzi

Per il Municipio



Il Segretario

Igor Negri



091 611 71 00



cancelleria@lema.ch



www.lema.ch